

-d) tutto quanto si legge, quale deliberato, nel citato verbale dopo la parola "delibera" sino alla fine e precisamente da: delibera "l'acquisto dell'immobile della filiale di Brescia San Polo composto dalle partite..." ininterrottamente sino a "... ad euro 562.740 (imposte e tasse comprese)".

-Quindi, cancellato tutto quanto sopra indicato, siccome non corrispondente al vero,

Sostituire :

-la dichiarazione, cancellata, attribuita a parte attrice secondo cui: "...esprimerà parere contrario per l'acquisto dell'immobile di San Polo..." con la seguente, corrispondente al vero: "La consigliera [REDACTED] esprime voto contrario in quanto l'integrazione prevista in odg odierno, rispetto alla delibera dell'8/11/2016, non vale a sanare l'illegittimità della delibera citata; illegittimità come eccepita dalla stessa a verbale del 13/12/2016."

-Sostituire la dichiarazione attribuita al Presidente, cancellata: di cui al sopra riportato punto c) con la presente, corrispondente al vero: "Metto in votazione il punto n. 7 dell'ordine del giorno, come evidenziato, con mandato al presidente e al V.p. Per sottoscrivere l'atto di compravendita".

-Sostituire, quindi, tutto il deliberato, come cancellato al sopra riportato punto d), con : "Il Consiglio di amministrazione, con il voto contrario del Consigliere [REDACTED] e del Consigliere [REDACTED], con voto favorevole dei restanti Consiglieri ed il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera, di dare mandato al presidente e al V.p. Per sottoscrivere l'atto di compravendita";

NEL MERITO:

Dichiarare che la delibera assunta a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione della [REDACTED], in data 8/11/2016, in punto acquisto della Filiale di San Polo (Doc.2) è invalida, siccome assunta su punto non all'ordine del giorno ed in presenza di CDA NON totalitario e, per l'effetto, annullarla;

Dichiarare, altresì, che la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della predetta [REDACTED] in data 17/1/2017, al punto n. 7 dell'odg, come risultante dopo effettuate le sostituzioni delle parti cancellate, come sopra richiesto, in punto integrazione della delibera assunta l'8/11/2016 per l'acquisto della filiale di San Polo, è del pari illegittima per derivazione del vizio di illegittimità dalla precedente delibera dell'8/11/2016 e, per l'effetto, annullarla.

Dichiarare che la deliberazione impugnata adottata l'8/11/2016, anche come integrata con delibera del 17/1/2017, è inoltre invalida perché adottata in violazione delle norme procedurali (artt. 2381 e 2392 cc) informate al più elevato grado di diligenza che si può richiedere ad un accorto gestore di un patrimonio altrui e, per l'effetto annullarla.

In via subordinata, nel merito,

nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse che con la delibera impugnata del 17/1/2017 punto n. 7 odg, il CDA di Agrobresciano abbia, a maggioranza, deliberato l'acquisto della filiale di San Polo, come sostenuto da controparte,

accertare e dichiarare l'invalidità di detta delibera, perché relativa ad argomento non all'ordine del giorno, in presenza di consiglieri dissenzienti, e comunque perché illegittima per violazione del dovere dei consiglieri di agire informati e di effettuare appropriate valutazioni dell'operazione che il CDA aveva in progetto di compiere e, per l'effetto, annullarla.

Accertare e dichiarare, inoltre, che la verbalizzazione di cui al punto n. 1- "Comunicazioni del Presidente" che si legge nel verbale del 25/10/2016, quanto all'immobile della filiale di San Polo, non è corrispondente a quanto accaduto e deciso nella circostanza;

Pertanto, all'esito dell'istruttoria, condannare [REDACTED] ad adeguare e sostituire la verbalizzazione sul punto con ciò che, realmente, è stato dichiarato e voluto nel CDA del 25/10/2016, come risulta dalle prove acquisite nel presente giudizio.

In ogni caso:

Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per aver resistito in mala fede al presente giudizio-condannare parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso forfetario ed ulteriori accessori di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Per quanto necessario, parte attrice richiama le richieste di ammissione prove già svolta a verbale dell'8 marzo 2017, da ritenersi qui integralmente trascritte, e segnatamente insiste per l'ammissione delle prove dedotte e richieste nella memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma cpc n. 2 depositata nel proprio fascicolo di causa."



Per la convenuta:

“Previo ogni accertamento del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

in via principale: rigettarsi tutte le domande proposte dalla attrice contro la banca convenuta;

in via istruttoria: nel non creduto caso di ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice, ammettersi la banca convenuta alla prova contraria, indicandosi a testi sui capitoli che fossero ammessi le persone infra indicate, che hanno partecipato ai consigli di amministrazione della banca convenuta indicate nelle trascrizioni docc. da 11 a 14 della attrice e/o nei files audio indicati nell’indice di parte attrice ai numeri da 11/a a 15/a sigg.ri: [REDACTED]

con la rifusione delle spese ed onorari del giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 L’attrice, amministratrice di [REDACTED] Soc. coop. (la “Banca”), impugnava le seguenti delibere consiliari, ai sensi dell’art. 2388 c.c., chiedendone l’annullamento:

- a) delibera del c.d.a. dell’8 novembre 2016, in punto di “*acquisto della Filiale di San Polo*” (doc. 2 att.), seduta alla quale l’attrice non aveva partecipato, risultando assente;
- b) delibera del c.d.a. del 17 gennaio 2017, in punto di “*acquisto immobile di San Polo: integrazione delibera dell’8/11/2016*” (doc. 3 att.), in merito alla quale l’attrice aveva espresso voto contrario.

A fondamento delle proprie domande l’attrice allegava, quanto alla prima delibera impugnata, che l’oggetto della stessa non era incluso nell’ordine del giorno della riunione, come indicato nell’avviso di convocazione trasmesso dal presidente ai consiglieri (doc. 1 att.), il cui punto 5 era delineato nei seguenti termini: “*Ufficio immobili: relazione trimestrale e delibere*”.

Deduceva pertanto la violazione dell’art. 2381 c.c. e dell’art. 40 dello statuto della Banca, lamentando le carenze informative che caratterizzavano la convocazione e che avrebbero impedito la previa conoscenza delle materie oggetto di trattazione nonché l’adozione da parte dei consiglieri di una decisione consapevole in ordine all’operazione di acquisto di detto immobile, che ospita la filiale di San Polo, “*al prezzo complessivo di € 562.740 (imposte e tasse comprese)*”.



Contestava inoltre nel merito il contenuto della suddetta delibera, ritenendola non conforme ai “*canoni di buona amministrazione*”, posto che l’acquisto “*non era stato preceduto da una perizia indipendente di stima*” e che “*non era stata espletata alcuna attività istruttoria con relativa informativa ai deliberanti*”, oltre a evidenziare “*l’assoluta inadeguatezza del prezzo*”, in tesi “*esorbitante rispetto alle valutazioni, da listino, di immobili per la zona*”.

Con riferimento alla seconda delibera, ne rilevava l’inidoneità a sanare i profili di invalidità allegati in relazione alla prima, trattandosi di delibera “*integrativa*”, “*illegittima per derivazione del vizio di illegittimità della precedente delibera dell’8/11/2016*”.

Con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. l’attrice, esaminate le difese della banca, disconosceva il contenuto della verbalizzazione della seduta consiliare del 17 gennaio 2017, prodotta con la comparsa di costituzione (doc. 3), e modificava di conseguenza le proprie conclusioni, includendovi una domanda, svolta in via preliminare, di accertamento della falsità del verbale, laddove difforme dai contenuti della discussione svoltasi realmente, come risultante dalla registrazione della seduta versata in atti dall’attrice, unitamente alla trascrizione del *file* audio, con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. (doc. da 11 a 15A att.).

Premesso che le pretese divergenze tra il contenuto della verbalizzazione e la reale discussione consiliare sono state puntualmente evidenziate nelle conclusioni, come sopra trascritte, l’attrice contestava l’idoneità della seconda delibera a sostituire la prima, che “*non è mai venuta meno*”, diversamente da quanto affermato dalla Banca.

In ogni caso allegava ulteriori vizi di invalidità della seconda delibera, “*siccome non adottata all’unanimità e siccome non conforme al punto n. 7 all’ODG, ove era prevista la semplice integrazione di quella dell’8/11/2016*”, nonché “*per violazione del dovere ed anche diritto potestativo dei consiglieri di agire in modo informato*”, posto che le informazioni sull’immobile sono state fornite tardivamente, “*solo con la perizia dell’ing. Migliorati il 27.1.2017 (doc. 10)*”.

Alla luce di tali nuovi motivi di invalidità l’attrice precisava conseguentemente le proprie domande.

1.2 La Banca si costituiva ritualmente, concludendo per il rigetto nel merito delle domande avversarie.

Con riferimento alla prima delibera, evidenziava che il punto 5 dell’ordine del giorno non presentava una formulazione generica, ben potendo i consiglieri rendersi conto dal richiamo alla relazione dell’Ufficio immobiliare che la discussione avrebbe avuto a oggetto “*la gestione del patrimonio*”.



immobiliare della Banca”, oltre a sottolineare quanto emerso dal verbale della seduta, vale a dire *“la formazione di una volontà consapevole e responsabile”* dei consiglieri, destinatari di adeguata informativa da parte del Direttore Generale circa tutti gli aspetti rilevanti dell’operazione.

In ogni caso osservava che la seconda delibera, il cui punto 7 dell’ordine del giorno descrive la materia trattata in maniera *“del tutto chiara e per niente ambigua”*, costituisce espressione di una nuova manifestazione della volontà consiliare, non già di una *“mera integrazione”*, nella misura in cui la Banca ha inteso *“assumere una nuova deliberazione sull’acquisto dell’immobile”*, deliberazione *“autonoma, distinta ed autosufficiente rispetto alla precedente”*, da intendersi quindi *“integralmente sostituita”*.

Per il resto la Banca rilevava che le contestazioni avversarie attengono al merito dell’operazione, compreso nel *“margine di discrezionalità gestionale circa la convenzione economica”*, insindacabile dal giudice e comunque irrilevante ai fini della validità della delibera.

Con la terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la Banca contestava l’utilizzabilità delle registrazioni audio prodotte dall’attrice, in quanto *“non esaminabili nel contraddittorio processuale”*, *“unilateralmente prodotti”* (i.e. *“fabbricati”*, come precisato in comparsa conclusionale) e *“riproduzioni solo parziali dello svolgimento delle sedute consiliari”*. Inoltre contestava *“sia la corrispondenza della trascrizione a quanto registrato sia la corrispondenza di quanto registrato a quanto avvenuti”*.

1.3 All’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 29 ottobre 2020, con successiva rimessione al Collegio e assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.1. La domanda di annullamento della delibera consiliare dell’8 novembre 2016, per violazione dell’art. 2381, primo comma, c.c., è fondata: la formulazione del punto 5 dell’ordine del giorno (*“Ufficio immobili: relazione trimestrale e delibere”*) non è infatti coerente con il contenuto della corrispondente delibera, individuabile con l’acquisto dell’immobile, già condotto in locazione dalla Banca, al cui interno è situata la filiale di San Polo.

Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato i seguenti principi, relativi a una fattispecie di impugnazione di delibera assembleare, ma agevolmente estensibili al caso in esame: *“L’indicazione*



dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, purché specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie. L'assemblea di una società azionaria, convocata con ordine del giorno che non menzioni espressamente la rinuncia all'azione di responsabilità, ma solo con generico riferimento all'azione di responsabilità, non può validamente deliberare la rinuncia ex art. 2393 c.c. all'azione di responsabilità, che deve essere chiaramente esplicitata nell'ordine del giorno delle materie che verranno trattate dalla assemblea medesima (Trib. Roma, 17.10.2019).

Con particolare riferimento alla impugnazione di delibere consiliari è stato poi osservato che “per la formazione della volontà dell'organo collegiale in modo corretto è necessario procedere alla consultazione di tutti i soggetti che lo compongono, e che hanno il diritto-dovere di partecipare alla statuizione collegiale, mentre solo in un secondo momento potrà compiersi legittimamente l'individuazione delle maggioranze raggiunte. L'omessa trasmissione all'amministratore della proposta di delibera da assumere in forma scritta, come previsto dallo statuto sociale, comporta l'invalidità della delibera medesima; a nulla rilevando che prima dello spirare del termine massimo per l'assunzione della decisione si fosse già espressa, in senso favorevole all'adozione della delibera, la maggioranza dei componenti del consiglio” (Trib. Milano, SSIB, 5 Luglio 2017).

Nel caso in esame la formulazione del punto 5 dell'ordine del giorno (“Ufficio immobili: relazione trimestrale e delibere”) evoca, ad avviso del Collegio, una discussione limitata all'approvazione della relazione predisposta dalla citata unità organizzativa, con finalità di monitoraggio o al più di analisi prospettica del mercato immobiliare, mentre la natura e la rilevanza economica della operazione prospettata, valutata in rapporto alle modeste dimensioni di una [REDACTED] operativa a livello locale, avrebbero richiesto ben altra indicazione, più specifica e meno ambigua, della materia trattata, anche al fine di consentire a tutti i consiglieri, specialmente quelli non esecutivi, di valutare l'opportunità non solo della partecipazione alla seduta, generalmente doverosa, ma soprattutto della eventuale



acquisizione preventiva di informazioni supplementari, nell'ottica dell'assunzione di una "decisione informata", "*non potendosi a priori dare per scontato che all'esito del procedimento, ancorché adottato in via cartolare, un'opinione di minoranza possa portare gli altri componenti dell'organo collegiale che si fossero già espressi, a rivedere le proprie decisioni*" (Trib. Milano, cit.).

Né può affermarsi che con la seconda delibera il c.d.a. abbia inteso sostituire quella in esame: indipendentemente dalla verbalizzazione presa a riferimento, la volontà di rimuoverne gli effetti, sostituendoli con quelli derivanti dalla delibera "sostitutiva", non è desumibile in alcun passaggio della discussione consiliare, all'esito della quale è emersa piuttosto una (autonoma) volontà confermativa del contenuto della delibera originaria, opportunamente integrata con il conferimento dei poteri di firma necessari per la regolare stipula dell'atto di acquisto dell'immobile, come meglio illustrato nel paragrafo successivo. Del resto la tesi che esclude la configurabilità di una volontà deliberativa sostitutiva è confortata dal mancato riconoscimento da parte del Consiglio di potenziali vizi della prima delibera, tali da giustificare la sostituzione, limitandosi il *plenum* a prendere atto del mancato conferimento dei poteri di firma.

L'accoglimento del primo motivo di invalidità sollevato dall'attrice assorbe l'esame degli ulteriori motivi prospettati in giudizio.

2.2. Considerazioni diverse vanno svolte con riferimento alla seconda delibera oggetto di impugnazione: sul punto, anche assumendo come integralmente corretta la ricostruzione attorea della seduta consiliare, desumibile dalla trascrizione degli interventi dei consiglieri versata in atti, la delibera risulterebbe esente dai vizi allegati in giudizio.

In primo luogo l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione ("*acquisto immobile di San Polo: integrazione delibera dell'8/11/2016*") risulta stavolta sufficientemente specifico da consentire la comprensione della materia oggetto di trattazione consiliare, trattandosi di indicazione sintetica, ma chiara e non ambigua.

In secondo luogo il riferimento all'integrazione è corretto, atteso che i consiglieri erano chiamati a conferire al presidente e al vicepresidente della Banca i poteri per sottoscrivere l'atto di acquisto dell'immobile, per l'effetto integrando il contenuto deliberato nella seduta dell'8 novembre 2016, che sul punto nulla disponeva.



Al riguardo il Collegio osserva che il pacifico conferimento dei poteri di firma “*per sottoscrivere l’atto di compravendita*” (cfr. pag. 3 della prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.) comprende logicamente un contenuto deliberativo di approvazione consiliare dell’*an* dell’operazione di acquisto: rilevante in tal senso è la circostanza che, all’esito di ampia e articolata discussione tra tutti i consiglieri, il *plenum* abbia - a maggioranza - conferito “*mandato al presidente e al v.p per sottoscrivere l’atto di compravendita*”, confermando il contenuto della precedente delibera, successivamente annullata. Trattandosi, come detto, di autonoma manifestazione di volontà deliberativa (una volta annullata la delibera dell’8 novembre 2016, infatti, la conferma della volontà precedentemente espressa non può che essere qualificata quale espressione di una “nuova volontà” formatasi in assenza delle criticità procedurali che avevano caratterizzato la precedente delibera), non emerge alcuna ipotesi di “*derivazione del vizio di illegittimità della precedente delibera*”.

Quanto agli ulteriori vizi evocati con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il Collegio si limita a osservare che (i) la materia *de qua* non richiede statutariamente il voto unanime dei consiglieri ai fini dell’approvazione, (ii) l’eventuale violazione del dovere “*di agire in modo informato*”, sostanziata nel mancato esame di un documento informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia tecnica sull’immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità nei confronti della Società i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente approvato l’operazione (in tesi dannosa), ma non incide, come delineata in concreto dall’attrice, sulla validità della manifestazione di volontà assunta dal *plenum*, e (iii) le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano manifestamente dal processo di formazione della volontà consiliare, attenendo all’opportunità della scelta gestoria, tendenzialmente sottratta allo scrutinio giurisdizionale.

2.3. Sulla scorta delle suesposte considerazioni emerge la carenza di interesse ad agire in relazione alle domande preliminari di accertamento della falsità del verbale della riunione consiliare del 17 gennaio 2017 e di conseguente correzione delle dichiarazioni ivi riportate.

Come si desume dalla stessa proposizione di tali domande in via preliminare, formulate per la prima volta dall’attrice con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., a seguito dell’esame delle difese avversarie, l’interesse sotteso al *petitum* fatto valere in giudizio appare meramente processuale, nella misura in cui l’attrice mira principalmente all’annullamento delle delibere contestate, ma il raggiungimento di tale esito rischia di essere ostacolato, nella prospettiva attorea, dal verbale della



seduta consiliare prodotto dalla convenuta, potenzialmente idoneo a documentare la manifestazione di una nuova volontà della Banca ovvero di una volontà sostitutiva di quella espressa nella precedente delibera consiliare.

Orbene, una volta accolta l'impugnazione della prima delibera e rigettata l'ulteriore impugnazione sulla base di motivi indipendenti dal contenuto delle parti del verbale consiliare ritenute false, non residuano ragioni per provvedere all'accertamento richiesto dall'attrice, la quale non ha riferito elementi dai quali il Collegio possa trarre la sussistenza di un concreto e attuale interesse all'accertamento, autonomo rispetto alla *causa petendi* delle domande svolte in sede di citazione.

3. Alla luce dell'accoglimento dell'impugnazione della delibera del 8 novembre 2016 e del rigetto delle altre domande attoree emerge un quadro di sostanziale soccombenza reciproca, in ragione del quale il Collegio ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande attoree e disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria:

- I) ANNULLA ai sensi dell'art. 2388 c.c. la delibera approvata dal consiglio di amministrazione di [REDACTED] - Società Cooperativa - in data 8 novembre 2016, avente a oggetto "*l'acquisto dell'immobile della Filiale di Brescia S. Polo*" (punto 5 all'ordine del giorno).
- II) DICHIARA INAMMISSIBILI, per difetto di interesse ad agire, le domande svolte da parte attrice in via preliminare.
- III) RIGETTA, siccome infondate nel merito, tutte le domande attoree, svolte sia in via principale che subordinata, aventi a oggetto la delibera del consiglio di amministrazione di [REDACTED] - Società Cooperativa del 17 gennaio 2017.
- IV) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c..

Brescia, 18 marzo 2021

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

